



STUDIO CAVALIERE NEWS

La presente circolare è elaborata in forma sintetica, al solo scopo di fornire una informazione immediata. Resta inteso che, per approfondirne il contenuto, è auspicabile un contatto diretto e personale con lo scrivente Studio.

MODIFICHE AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

In data **2 luglio 2018**, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge (cosiddetto "Decreto Dignità") che, tra gli altri interventi, modifica in maniera sostanziale alcune norme che regolano il Contratto a tempo determinato. In particolare,

- La durata complessiva dei contratti a termine che possono essere stipulati con un unico lavoratore non può essere superiore ai **24 mesi** (attualmente è 36 mesi);
- Per un unico lavoratore e per tutti i contratti a tempo determinato che si stipulano, non possono essere fatte più di **4 proroghe** (attualmente ne sono previste 5);
- Il contratto a termine può essere stipulato senza che vi sia bisogno di causale fino al termine massimo di 12 mesi (comprese proroghe). Oltre tale limite o in caso di rinnovo e, comunque, fino a massimo 24 mesi, occorre che sia prevista una delle seguenti causali:
 - ✓ Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività o per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - ✓ Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
- Anche ai contratti a termine in **somministrazione**, si applica la normativa relativa ai contratti a tempo determinato stipulati direttamente con l'azienda, con esclusione di quanto previsto per il diritto di precedenza e per il numero complessivo di contratti che possono essere stipulati (ovvero il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione o quanto diversamente previsto dai CCNL).

Premettendo che queste prime informazioni vengono rese sulla base delle poche notizie ad ora disponibili, si precisa che il Decreto Legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni.

Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Mi permetto una piccola nota in merito a quanto sino ad ora detto. A parte le limitazioni che avranno certamente una ricaduta negativa sulla possibilità di organizzazione del Datore di Lavoro, la reintroduzione della causale per i contratti oltre i dodici mesi si presterà ad interpretazioni contrastanti e, quindi, a sicuro contenzioso; basti pensare a cosa potremo intendere per ciò che viene definito "Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria" ed a come tale situazione possa essere dimostrabile.

Segnalo anche che, già nella giornata di ieri, sono giunte al Ministero le note di protesta di tutte le principali Associazioni Datoriali, oltre che del nostro Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Cordiali saluti

Claudio CAVALIERE